



COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di Teramo

Via Madonna degli Angeli, 21 64020 Castellalto (TE)

SETTORE IV P.L.

Servizi Polizia e Vigilanza

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL

**"SERVIZIO DI AFFIDAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI
CANI RANDAGI E VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CASTELLALTO, PER LA DURATA DI MESI VENTIDUE."**

CAPITOLATO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di affidamento, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e vaganti catturati nel territorio del Comune di Castellalto, per la durata di mesi ventidue, incluso l'eventuale smaltimento delle carogne dei cani deceduti presso la struttura in attuazione della Legge n. 281/91, Legge Regionale n. 47/2013.
2. Il numero individuato-stimato dei cani da ricoverare può essere oggetto di variazione in quanto, al momento, la determinazione è stabilita in relazione all'attuale utenza; pertanto, l'affidamento viene regolato da contratto del "**tipo a somministrazione**" ed ha un valore puramente indicativo, atteso che alla ditta aggiudicataria sarà riconosciuta, la prestazione resa per i cani effettivamente ricoverati.

ART.2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. La presente procedura di gara è finalizzata all'affidamento dell'appalto sotto specificato mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 36/2023, Codice degli Appalti Pubblici;
2. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall'art.108 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

ART.3 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

1. Il canile deve essere in possesso dei requisiti della legge Regionale n. 47 del 18/12/2013 e dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art.24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n.320 dell'8/02/1954) e/o su segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla legge 30 luglio 2012 n.122, su cui deve essere inoltre indicato *il numero di metri quadri totali fruibili per il ricovero degli animali e/o il numero di animali massimi da poter ricoverare*. Al momento dell'approvazione del presente capitolato prestazionale la struttura deve essere in grado di ospitare almeno **70/100** cani per il solo comune di Castellalto.
2. Il canile deve garantire ai cani soggiorno in ampi spazi e deve:
 - a) possedere i seguenti requisiti:
 - Recinzione esterna dell'altezza minima di m. 2,00 o altro;
 - Box: recinti collettivi, per massimo 10 cani con altezza non inferiore a mt 2,50, realizzati in modo da garantire lo spazio minimo di 6 mq, di cui il 20% coperto, per i box singoli; nel caso di recinti

collettivi detta superficie deve essere aumentata del 30% a capo;

- Box individuali, di mq 4, destinati all'isolamento sanitario, nella misura del 5% dei posti /cane;
- Locale adibito ad infermeria veterinaria, dotato di pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili nonché delle attrezzature mediche e chirurgiche necessarie a far fronte agli interventi veterinari;
- Locale adibito a cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti
- Locale attrezzato per il lavaggio ed i trattamenti per ectoparassiti;
- Locale ripostiglio;
- Servizi Igienici;

b) Devono essere dotati:

- Approvvigionamento idrico con acqua potabile;
- Sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente;
- Energia elettrica;
- Di box destinati alla custodia a pagamento di cani di proprietà i quali devono essere dislocati in moduli nettamente separati dagli altri;

c) per gestione necessita:

- individuare un veterinario iscritto all'Albo Professionale responsabile sanitario della struttura;
- la registrazione sull'elenco regionale delle strutture di ricovero;
- detenere un registro di carico e scarico degli animali ricoverati, vidimato dal servizio veterinario, con l'indicazione della data d'introduzione, lo stato segnaletico compreso il tatuaggio, eventuali interventi veterinari, data dell'adozione e generalità del destinatario, data e motivo della morte e/o eutanasia. Tale registro può essere sostituito con la registrazione informatizzata su SIVRA (Sistema informatico veterinario Regione Abruzzo) nel rispetto della vigente Legge regionale 47/2013 e ss.mm.ii.

ART. 4 REQUISITI MINIMI GESTIONALI

1. La ditta aggiudicataria dovrà consentire in ogni momento, l'accesso per i controlli contabili - amministrativi al personale appositamente delegato dal Comune appaltante nonché l'accesso ai Servizi Veterinari della ASL competente territorialmente per le verifiche di competenza.
2. I gestori dei canili forniranno al Comune appaltante, con cadenza mensile, reportistica degli animali ricoverati, con

- l'indicazione della data di ingresso, età e microchip identificativo. Qualsiasi movimentazione (eventuali decessi, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti, adozioni, ecc) dovrà essere comunicata (utilizzando la modulistica regionale in uso) con tempestività al Comune committente, al Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente per Comune di cattura, nonché per conoscenza all'ASL di competenza del territorio ove è ubicato il canile.
3. La struttura, ancorché in possesso di contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali e degli animali morti, dovrà su richiesta del Comune committente e/o della competente Asl, poter conferire l'animale deceduto al relativo Servizio Veterinario per il dovuto accertamento autoptico.
 4. La struttura deve assicurare negli orari di chiusura del canile la reperibilità del personale impiegato al servizio di gestione, controllo e custodia dei cani, al fine di consentire, in casi eccezionali, la consegna degli animali catturati.
 5. I gestori dei canili dovranno impegnarsi ad assicurare l'accesso al pubblico, per un minimo di 2 ore al giorno in quattro giorni alla settimana, incluso il sabato o la domenica al fine di favorire le visite per le adozioni.
 6. Il numero di operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia ed in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero di cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box.
 7. Nel canile deve essere presente personale esperto che conosca bene le caratteristiche della specie canina e che sia in grado di capirne le dinamiche comportamentali e caratteriali. La necessità che il personale abbia una buona conoscenza etologica della specie canina, che abbia effettuato dei corsi idonei a poter operare con "*cognizione di causa*" all'interno di tali strutture e che quindi abbia effettuato una attenta valutazione comportamentale di ogni singolo individuo detenuto all'interno del canile, permette di evitare possibili "*incidenti*" tutelando dal rischio di addentature e al tempo stesso facilita l'eventuale adozione del cane e il suo inserimento nel nuovo ambiente riducendo notevolmente i rischi di ritorno in canile.
 8. Ogni qualvolta sia necessario lavare i box e/o i recinti con getti d'acqua è indispensabile evitare di bagnare i cani, durante il lavaggio è opportuno far uscire i cani dai box, sistamarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quando i ricoveri siano sufficientemente asciutti. Tanto al fine di preservare i cani da agitazione e paura nonché dall'insorgenza di patologie da raffreddamento.

ART. 5 REQUISITI MINIMI DI BENESSERE

1. Il concetto di "*benessere animale*" si riferisce sia allo stato di salute fisica che mentale, ricordando bene che il benessere degli animali dipende dal rispetto sia delle esigenze fisiologiche (mangiare, bere, ecc.) sia di quelle etologiche proprie della specie.
2. Requisiti indicati nella legge Regionale Abruzzo n. 47 del 18/12/2013;
3. Si elencano di seguito le cinque libertà fondamentali per la tutela del benessere animale (Brambell Report) che devono essere rispettate:
 - a) libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
 - b) libertà dai disagi ambientali (possibilità di disporre di un ambiente fisico adeguato e confortevole);
 - c) libertà dal dolore, dalle malattie e dalle ferite;
 - d) libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
 - e) libertà dalla paura e dallo stress.
4. Pertanto gli ambienti in cui vivono i cani devono essere spaziosi e permettere una buona visibilità dal loro interno; i cani devono avere a disposizione zone riparate ed accoglienti per il riposo notturno; i box devono presentare un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra un buon drenaggio; le operazioni di pulizia giornaliera devono essere idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido; i cani non devono vivere in conflitto tra loro; devono essere garantite agli animali le minime cure necessarie e quindi il loro benessere fisico; i cani devono essere ben socializzati con l'uomo e con i loro simili; i cani devono avere delle concrete buone possibilità di essere adottati e/o di essere ritrovati dai loro proprietari.
5. Di conseguenza le strutture nel complesso devono essere riparate dall'umidità ed avere un'area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari; i cani devono poter avere possibilità di effettuare esercizio fisico, preferibilmente ogni giorno, mediante accesso a cinodromi erbosi o aree di sgambamento (o in alternativa devono poter essere ricoverati in box -recinti con zona aperta per la movimentazione); inoltre per favorire la socializzazione devono almeno una volta al giorno poter incontrare cani di altri box, in un'area comune, senza che si verifichino aggressioni reciproche e sempre sotto la vigilanza di operatori esperti; gli operatori e gli eventuali volontari presenti nel canile devono interagire tra loro, collaborando nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura; il carattere, possibilmente, di

ogni singolo cane deve essere conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero operatori della struttura, personale sanitario e volontari, che segnalano anche casi di malattia o di variazioni del comportamento ai quali di fatto si provvede con le cure del caso.

ART. 6 REQUISITI MINIMI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLO DELLE PARASSITORI

1. Considerata l'ampia diffusione di parassitosi intestinali (protozoi ed elminti) e delle infestazioni da ectoparassiti (zecche, pulci ed altri artropodi) nei canili e vista anche la natura zoonosica di numerose parassitosi, per la salvaguardia del benessere e della salute degli animali e dell'uomo si rendono necessari una serie di interventi che obbligatoriamente dovrà effettuare la ditta aggiudicatrice sui singoli animali, sull'intera comunità e sull'ambiente come di seguito indicato:

a) Intervento sul singolo animale: un cane, all'ingresso in un canile, deve essere sottoposto al più presto ad uno screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività. Il tutto deve essere annotato sulla scheda sanitaria individuale compilata all'atto dell'ingresso del cane in canile.

b) Intervento sull'intera comunità: deve essere effettuata diagnostica coprologica su pool di feci da eseguire per ogni box e/o recinto ogni 6 mesi. Ne consegue trattamento terapeutico per tutti gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo.

c) Intervento sull'ambiente: trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente (periodo primavera/estate). Trattamenti ambientali mensili da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche ecc.) con registrazione degli stessi.

2. I programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti dovranno essere pianificati ed inviati al Comune e alla A.S.L. territorialmente competente ogni inizio d'anno e dovrà essere presente presso la struttura una idonea procedura in materia con registrazione degli interventi di disinfezione e disinfestazione effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.

ART. 7 REQUISITI MINIMI SANITARI E DI PREVENZIONE DI MALATTIE INFETTIVE

1. **Direzione Sanitaria:** all'interno del canile deve essere operante la Direzione Sanitaria affidata ad un medico

veterinario, che deve assicurare ed attestare con la firma su apposito registro la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana. In caso di assenza o impedimento prolungato dovrà essere assicurata la presenza di un sostituto.

2. Identificazione degli animali: tutti gli animali in ingresso devono essere controllati mediante l'uso del lettore per microchip e qualora risultino privi di trasponder questo deve essere immediatamente applicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e registrato nell'anagrafe canina regionale online. Per ogni cane deve essere redatta una scheda sanitaria individuale corredata anche da foto segnaletica; inoltre riporterà il numero del microchip, del box, la data di ingresso, l'anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), la data di sterilizzazione e le eventuali cure in corso. Tutte le schede devono essere debitamente firmate dal Direttore Sanitario, così come le eventuali cure che di volta in volta saranno praticate.
3. I cani introdotti nella struttura, al loro arrivo, devono essere comunque destinati al settore di isolamento ed entro le 24 ore successive devono essere sottoposti alla visita del Medico veterinario, che ne verifica e ne attesta il buono stato di salute, o provvede alle cure del caso e alla prescrizione delle terapie. Durante l'isolamento o la degenza e non oltre le 48 ore dall'introduzione nella struttura, fatte salve diverse disposizioni del Medico veterinario, i cani dovranno essere sottoposti a trattamenti contro gli ectoparassiti quali zecche, pulci, pidocchi e contro la rogna sarcoptica con adeguati acaricidi.
4. Ogni cane sarà annotato sul registro di carico e scarico previsto dalla Legge regionale n.47/2013.
5. Qualora, durante il periodo di ricovero, i cani venissero colpiti da qualsiasi tipo di infezione sarà cura della ditta aggiudicataria provvedere, a proprie spese, al trattamento sanitario degli animali contagiati.
6. Profilassi delle malattie infettive: al fine di garantire la valutazione sanitaria dei soggetti e per prevenire l'insorgenza di focolai di natura infettiva è obbligatorio effettuare una visita sanitaria "in ingresso" correlata da eventuale screening ematochimico e/o sierologico per la prevenzione delle malattie infettive, da annotare nella scheda sanitaria individuale.
7. Per tutti i cani catturati è obbligatorio il controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, da effettuarsi successivamente ed obbligatoriamente una volta l'anno come da normativa regionale. I casi positivi devono essere trattati terapeuticamente e ricoverati a norma di legge.

8. Profilassi vaccinale: da eseguirsi in tutti i cuccioli e soggetti adulti, una volta all'anno, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice e sicuramente per cimurro, parvovirosi e leptospirosi.

ART. 8 REQUISITI MINIMI DI ALIMENTAZIONE

1. Ai cani dovrà essere somministrata una quantità giornaliera di mangime, suddiviso in uno o due pasti giornalieri. Ai cuccioli dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo almeno in due pasti giornalieri.
2. Il contenuto in proteine del mangime secco e la densità calorica media non devono essere inferiore alle percentuali riportate in tabella:

contenuto in proteine

cani	Taglia media piccola	Taglia grande e gigante
cuccioli	27,00%	29,00%
Adulti	23,00%	23,00%

Densità calorica media

cucciolo	Kcal/kg 3700
Cane adulto	Kcal/kg 3800
senior	Kcal/kg 3500
Cane convalescente	Kcal/kg 3500

ART. 9 CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI

1. Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dall'ASL competente o da una ditta con essa convenzionata, senza alcun onere a carico dell'Ente, su segnalazione del Comando della Polizia Locale; tale ditta, all'atto della cattura, dovrà redigere apposito verbale di prelievo, in duplice copia di cui una agli atti del Comando e l'altra per la struttura di ricovero, corredato da idoneo report fotografico associato al microchip.

ART. 10 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. Nel caso, sia attivato il sistema di sterilizzazione chirurgica e remissione sul territorio comunale in sinergia

con la competente ASL, la ditta dovrà garantire la sosta *post-operatoria* per un periodo di 10/15 giorni a costo zero per l'Ente. In tal caso, le condizioni di mantenimento degli animali, oltre a quelle già dettagliate nello specifico, dovranno essere le seguenti:

- gli animali dovranno essere alimentati con mangime secco di qualità ed abbeverati con acqua di potabilità accertata, a volontà;
 - gli animali che hanno subito l'intervento, il giorno dopo, dovranno essere alimentati con crocchette *premium*;
 - il conduttore della struttura dovrà garantire l'assistenza veterinaria e le terapie eventualmente necessarie al trattamento postoperatorio;
 - il ricovero post-operatorio dovrà avvenire in box completamente lavabili e disinfettati e coperti destinati anche al ricovero multiplo con dispositivi idonei al riposo (brandine con teli lavabili) e dispositivi per il controllo della temperatura ambientale.
2. La ditta aggiudicataria deve consentire l'accesso al canile, secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali, a volontari e guardie zoofile stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo- cane-ambiente.

ART. 11 CATEGORIE PARTICOLARI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter ricoverare cani feriti gravemente e/o affetti da malattie contagiose e/o considerati potenzialmente pericolosi ai sensi della vigente normativa per la tutela della pubblica incolumità e/o sottoposti ad un provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria.
2. Per questa tipologia di randagi l'Ente non riconoscerà alla ditta alcun aumento del prezzo giornaliero.
3. Nel prezzo sono compensate, pertanto, tutte le spese per il trattamento sanitario degli animali feriti o malati e quelle relative al ricovero in box singoli, per i randagi potenzialmente pericolosi.

ART. 12 SERVIZI AGGIUNTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- a) Assistenza sul territorio comunale per eventuali cani di quartiere, assicurando collaborazione con i volontari locali nello specifico nutrimento, assistenza sanitaria e profilassi contro le principali malattie attraverso vaccinazioni previste per le periodiche pratiche di disinfestazione sugli animali stessi contro i più comuni parassiti (zecche, pulci e zanzare);

- b) Promuovere opere di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 20% di adozioni degli animali e dalla prevenzione del randagismo coinvolgendo tutte le scuole cittadine.
- c) Svolgere attività nelle scuole presenti sul territorio comunale con incontri formativi, insieme ad esperti qualificati del settore (veterinari, guardie zoofile, ecc....) sui seguenti argomenti:
 - Norme di prevenzione nei confronti delle principali zoonosi (leishmaniosi, rickettsiosi, malattia di Lyme, ecc....) al fine di fornire elementi conoscitivi di base per un corretto rapporto uomo - animale;
 - Anagrafe canina e microchip, per stimolare il senso di responsabilità per l'acquisto e la gestione di un cucciolo;
 - Principi di ecologia ed analisi degli aspetti comportamentali degli animali domestici;
 - Sensibilizzazione contro maltrattamenti e sfruttamenti (lotte dei cani, addestramenti illeciti, ecc....);
- d) Nel caso di arrivi di cuccioli al di sotto dei 60 giorni di vita, qualora non verranno adottati entro i termini previsti per legge, dal loro ingresso nel canile resteranno a carico del canile fino al raggiungimento degli otto mesi senza aggravio per il Comune;
- e) Presenza di almeno un educatore cinofilo al fine di contribuire alla rieducazione dei cani prima di destinarli in adozione.

ART.13 PRELIEVO ANIMALI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE E CURE

1. La ditta aggiudicataria, qualunque sia l'ubicazione della struttura, dovrà provvedere con propri mezzi di trasporto ed a sue spese al trasferimento nella propria struttura dei cani di proprietà di questo comune o comunque detenuti per conto di questo Comune attualmente ricoverati presso il canile "Casa Albergo per Cani Albani" di Di Francescantonio Marco & C. S.a.s. con sede legale sede operativa in località Colle di Giorgio n. 25 - 64020 Castellalto (TE). Il trasferimento dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento CE n.01/2005 e del D. Lgs. n.151/2007 e della L.R. n.47/2013 provvedendo a comunicarlo preventivamente alla competente Asl.
2. Al pari dovrà provvedere, a sue spese e con propri mezzi, al trasporto e collocamento dei cani che dovranno essere prelevati, nel corso della vigenza contrattuale, dall'ospedale veterinario secondo le indicazioni che riceveranno dalla competente Asl territoriale.

ART.14 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti Generali Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94,95 e 96 del D. Lgs. n.36/2023.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l.122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Requisiti di ordine speciale idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale. ai sensi dell'art. 100 D.Lgs. 36/2023.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.).

- a) Per le associazioni, iscrizione all'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali e la prevenzione del randagismo.
- b) Per gli operatori economici diversi dalle associazioni di cui sopra, iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale attinente al servizio oggetto della gara (esempio servizi di cura degli animali da compagnia, canile rifugio, pensione per cani, canile privato e gestione ambulatorio veterinario privato etc.).
- c) In caso di RTI, tutti i componenti devono essere in possesso dei predetti requisiti di idoneità professionale.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.).

- a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2021 - 2022 - 2023) non inferiore ad € 90.347,91;
- b) Aver svolto nell'ultimo triennio (2021 - 2022 - 2023) servizio analogo a quello oggetto di gara per un importo complessivo minimo pari ad € 139.650.00;
- c) Idonea copertura assicurativa RCT/RCO con massimale di almeno

€ 1.000.000,00

Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 100, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.).

- a) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
- b) Possesso dell'autorizzazione sanitaria, dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività e/o SCIA, ai sensi della normativa vigente, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (concessione edilizia o permesso a costruire, agibilità ed autorizzazione allo scarico) della struttura ospitante.
- c) Possesso oppure disponibilità di mezzi autorizzati al trasporto dei cani ai sensi delle normative vigenti.

ART. 15 CONTROLLI

1. La ditta aggiudicataria dovrà consentire, al competente Ufficio comunale, cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio la possibilità di effettuare visite alla struttura per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie anche in collaborazione con il competente settore dell'ASL ed il comando di Polizia Locale ed anche senza preavviso.
2. La ditta si renderà disponibile, altresì, ad ospitare in qualsiasi momento, previo avviso telefonico da parte del competente Ufficio Polizia Locale, la visita di volontari o di guardie zoofile.
3. La ditta dovrà redigere il Certificato di Esistenza in Vita redatto e firmato dal Direttore Veterinario interno alla struttura che ospita gli animali (il cui fac-simile dovrà essere approvato dal competente ufficio comunale) riportante:
 - a) l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip);
 - b) la data di entrata
 - c) la data di uscita;
 - d) i relativi giorni di presenza;
 - e) tabella profilassi vaccinali a cui sono stati sottoposti gli animali;
 - f) dichiarazione in ottemperanza alla vigente normativa del benessere dell'animale (mantenimento e buona salute);
 - g) report fotografico associato al microchip del cane.

ART. 16 DECESSO DEI CANI RICOVERATI

1. In caso di decesso di un animale ad essa affidato, la ditta aggiudicataria provvederà a dare immediata e contemporanea comunicazione all'**Ufficio Polizia Locale** del Comune di Castellalto a mezzo pec al **protocollo generale dell'Ente** ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L.competente. Lo smaltimento della carogna dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento (CE) 1069/2009 e Regolamento (UE) 142/2011 a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

ART. 17 AFFIDAMENTO A TERZI

1. Nel caso di richiesta d'affidamento e/o adozione da parte di privati di animali in custodia presso la struttura l'aggiudicataria si impegna ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente in materia

ART. 18 DURATA, IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà durata di mesi ventidue (22) decorrenti dalla stipula del contratto.
2. L'importo giornaliero posto a base di gara è quello indicato nella Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 11/11/2024 ed è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l'espletamento del Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi malati e/o incidentati. L'importo complessivo a base di gara, considerando un'anagrafe canina di almeno 70 cani, ammonta ad **€ 130.796,19 oltre IVA e oneri della sicurezza pari ad € 2.669,31 non soggetti a ribasso** così ottenuto per tutto il periodo di affidamento: n.70 cani moltiplicato per l'importo giornaliero come indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 156 del 11/11/2024 per 22 mesi **€ 2,85** più IVA al 22% in **€ 29.362,41** per un totale di **€ 162.827,91**.
3. Il prezzo offerto indicante l'importo al netto di IVA dovrà essere mantenuto tale per l'intera durata dell'appalto. L'appalto in oggetto è finanziato con i mezzi finanziari resi disponibili sui relativi Capitoli di Bilancio riferiti al periodo oggetto di gara.
4. Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque all'esecuzione del servizio medesimo. L'importo complessivo quantificato ha valore puramente indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituisce alcun obbligo per il Comune nei confronti della ditta aggiudicataria.
5. L'Amministrazione comunale non ha ritenuto di dover procedere al calcolo di spese per la sicurezza imputabili ad interferenze ed alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è

prevista all'interno della stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati.

Art. 19 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E PATTO DI INTEGRITÀ

1. Ai sensi della vigente normativa, qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la S.A. ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di segnalare alla S.A. ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni.
3. La Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni contenute nel Patto di Integrità debitamente sottoscritto e parte integrante della gara. Pertanto, l'adesione al Patto di Integrità da parte delle imprese concorrenti costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura.
4. L'aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.
5. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto.
6. L'impresa esecutrice si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. In caso di grave e reiterato inadempimento, si procederà alla risoluzione contrattuale.

ART. 20 RESPONSABILITÀ PER RISCHI E DANNI

- 1.1. L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Castellalto ed a terzi dall'adempimento del servizio e dal comportamento del proprio personale. L'accertamento danni sarà effettuato dal Comune alla presenza del Responsabile dell'appalto previamente avvertito, in modo tale da consentire all'appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l'appaltatore non partecipi

all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente avvalendosi della presenza di due testimoni. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori eventuali danni. A tale riguardo l'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante e connessa al presente appalto e dovrà dimostrare di possedere, al momento della stipula del contratto di appalto e da mantenere per tutta la durata dello stesso, idonee polizze assicurative:

- a. Responsabilità civile terzi (RCT), per un massimale unico di € 1.000.000,00;
 - b. Responsabilità civile obbligatoria prestatori di lavoro (RCO) per un massimale unico di €. 1.000.000,00.
2. Entrambe le polizze assicurative devono contenere l'impegno della compagnia a segnalare eventuali sospensioni di garanzia (anche per mancato pagamento del premio) e l'impegno a comunicare al Comune qualsiasi trasformazione del contratto di polizza. L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'affidatario durante lo svolgimento del Servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

ART. 21 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. Il corrispettivo è quello offerto sulla base degli importi indicati in sede di gara. L'Appaltatore presenterà fattura mensile posticipata con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica").
2. Alla fattura dovrà essere allegato un Certificato di Esistenza in Vita redatto e firmato dal Direttore Veterinario interno alla struttura che ospita gli animali (il cui facsimile dovrà essere approvato dal competente ufficio comunale) riportante:
 - h) l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip);
 - i) la data di entrata
 - j) la data di uscita;
 - k) i relativi giorni di presenza;
 - l) tabella profilassi vaccinali a cui sono stati sottoposti gli animali;

- m) dichiarazione in ottemperanza alla vigente normativa del benessere dell'animale (mantenimento e buona salute);
- n) report fotografico associato al microchip del cane.
3. Ai sensi dell'art.3, c. 1, del succitato Decreto Ministeriale il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda il Comune di Castellalto è il seguente: UFLY3A.
4. Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.
5. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della correttezza contributiva dell'appaltatore così come previsto dall'art. 35 comma 34 D.L. 4/7/2006, n 223. In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se il debito di cui sopra, non viene sanato dall'Impresa, la stazione appaltante detraerà dal credito medesimo l'importo equivalente all'adempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.
6. Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'Impresa nel progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a carico dell'offerente e si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.
7. L'importo dovuto all'appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa alla Stazione Appaltante per penalità od a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto.

ART. 22 REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo offerto, indicante l'importo al netto di IVA, dovrà essere mantenuto tale per l'intera durata dell'appalto.

Le condizioni del presente capitolato sono vincolanti per la ditta aggiudicataria che non potrà comprendere alcun compenso aggiuntivo nell'ipotesi di variazione dei costi di gestione e di qualsiasi natura.

ART. 23 VERIFICHE E CONTROLLI

Al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio (ubicazione del canile) è demandata l'attività di vigilanza e controllo sulla struttura convenzionata. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che

l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ecc., al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato. Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.

ART. 24 SUBAPPALTO

Data la tipicità del servizio, non è prevista la possibilità per la ditta appaltatrice di cedere o subappaltare, in tutto o in parte a qualsiasi titolo o ragione e sotto qualunque forma anche temporanea, i servizi oggetto del presente Capitolato.

ART. 25 DIVIETO DI SUB - CONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto alla Ditta affidataria di concedere a terzi il servizio o parte. Tale inosservanza costituisce requisito sufficiente per procedere con la risoluzione del contratto;

ART. 26 INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare le penalità quando ricorrano gravi violazioni o inadempienze accertate in occasione dei controlli effettuati.
2. Gli uffici competenti, salvi i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni.
3. In casi di inadempienza a tale incombenza nel termine stabilito, ovvero nel caso l'affidatario fornisca giustificazioni non ritenute sufficienti, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità:
 - in caso di infrazione invio di una segnalazione scritta;
 - in caso di ripetizione di infrazione già segnalata in precedenza, applicazione di una trattenuta del 5% sull'importo bimestrale contabilizzato che sarà effettuata sulla liquidazione successiva;
 - al raggiungimento di cinque infrazioni complessive annuali, in aggiunta alle suddette, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, al quale sarà aggiunto anche il risarcimento per danni diretti ed indiretti. In tale caso, il servizio di cui al presente capitolato verrà aggiudicato al concorrente classificato secondo in graduatoria.

4. Le penalità sono inviate, a mezzo posta elettronica certificata, all'affidatario all'indirizzo che obbligatoriamente deve indicare negli atti di gara e in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

ART. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salve, le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:
 - a. impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi obbligatori;
 - b. sospensione od interruzione del servizio da parte dell'aggiudicataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - c. cessione a terzi del contratto, anche parziale;
 - d. avvio a carico dell'aggiudicataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - e. adozione nei confronti della aggiudicataria di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;
 - f. mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute;
 - g. mancata esecuzione delle transazioni mediante l'ausilio di banche o della società Poste italiane S.p.A. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 da parte dell'aggiudicataria;
 - h. mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso la S.A. Provveda all'escussione anche parziale della stessa;
 - i. per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza suoi luoghi di lavoro;
 - j. in tutti i casi di risoluzione contemplati (PATTO D'INTEGRITA') pertanto, l'adesione al patto d'integrità, da parte delle imprese concorrenti, costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura;
3. Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto f. la S.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinare gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
4. In caso di realizzazione di un canile rifugio Comunale o Unionale.

5. In caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'aggiudicataria, la S.A. si riserva la facoltà di ricorrere al secondo classificato.

Art. 28 STIPULA CONTRATTO

1. Il contratto di appalto, a pena di nullità, verrà stipulato presso la stazione appaltante del Comune di Castellalto in forma pubblica amministrativa e nei termini disciplinati dall'art. 18 del D. Lgs. n.36/2023.
2. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore con riferimento particolare:
 - all'assolvimento dell'imposta di bollo;
 - all'assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 - D.P.R. 26/4/1986, n. 131.
3. Sono a carico dell'appaltatore le spese di stesura del contratto nella misura prevista dalla L.8.6.1962, n. 604 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 29 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, che possa eventualmente insorgere relativamente all'appalto in questione, il Foro competente è esclusivamente quello di Teramo.

ART. 30 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 241/90 ss.mm.ii. e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa **Luziana Di Sante**, Responsabile del Settore 4 - Servizi Vigilanza - Polizia Locale del Comune di Castellalto.

ART. 31 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La ditta aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati personali del Comune dei quali venga eventualmente a conoscenza, nel corso dell'esecuzione della sottoscrizione del previsto contratto. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del previsto contratto. La ditta si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali al Comune prima della stipula del previsto contratto.

ART. 32 - IMPEGNI EX ART. 102 DEL D.LGS. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

1. Ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti pubblici, la struttura di ricovero si impegna a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

ART. 33 CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.

Il R.U.P.

(Responsabile del Progetto)

F.to* **Dott.ssa Luziana Di Sante**

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993